

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI CULTURE DEL
PROGETTO**

(emanato con decreto rettorale 19 ottobre 2012 n. 790)

INDICE

- Articolo 1 (*Oggetto del regolamento*)
- Articolo 2 (*Il dipartimento di Culture del Progetto*)
- Articolo 3 (*Gli organi del dipartimento*)
- Articolo 4 (*Individuazione delle rappresentanze nel consiglio di dipartimento e nella commissione didattica paritetica*)
- Articolo 5 (*Funzionamento del consiglio di dipartimento*)
- Articolo 6 (*Articolazioni interne del dipartimento*)
- Articolo 7 (*Norme finali e transitorie*)

Articolo 1

(Oggetto del regolamento)

Il presente regolamento disciplina l'assetto organizzativo e il funzionamento del dipartimento di Culture del Progetto istituito e attivato ai sensi e secondo le modalità definite dall'articolo 26 dello statuto di luav. Il progetto scientifico-culturale è riportato in allegato e ne costituisce parte integrante.

Articolo 2

(Il dipartimento di Culture del Progetto)

1. Il dipartimento di Culture del progetto (d'ora in poi dipartimento), è la struttura organizzativa che, nel rispetto delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti di luav, organizza e gestisce le attività di didattica dei corsi di studio di cui ha la responsabilità amministrativa e le attività di ricerca dei propri afferenti nel rispetto dei diversi settori scientifico-disciplinari che in esso confluiscono.
2. In particolare spetta al dipartimento:
 - a) promuovere e coordinare le attività di ricerca istituzionali, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
 - b) promuovere e gestire iniziative e programmi di ricerca, anche mediante proposte di contratti e convenzioni, in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali al fine di creare sinergie e reperire finanziamenti per le attività di ricerca e per la didattica;
 - c) promuovere e gestire, anche in collaborazione con altri dipartimenti, le attività didattiche relative ai corsi di studio mediante le proprie risorse umane, strumentali e finanziarie e approvare l'offerta formativa;
 - d) promuovere iniziative nell'ambito delle attività didattiche per lo sviluppo di attività di tirocinio e stage in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;
 - e) promuovere la collaborazione, nell'ambito delle proprie competenze disciplinari e linee di ricerca, con i corsi e le scuole di dottorato di ricerca e di specializzazione;
 - f) promuovere e gestire, anche in collaborazione con altri dipartimenti, con aziende e/o enti esterni, lo svolgimento di master di I e II livello e di attività di formazione professionale.
3. Il dipartimento è costituito dai professori e ricercatori che vi hanno aderito ed è supportato per lo svolgimento delle proprie attività, anche istituzionali, da personale tecnico e amministrativo adeguato all'esercizio dei propri compiti.
Alle attività del dipartimento partecipano anche:
 - a) i docenti a contratto dei corsi di studio attivati nel dipartimento;
 - b) i titolari di assegno di ricerca attivato e finanziato dal dipartimento o comunque riferibili alle ricerche sviluppate nell'ambito del dipartimento stesso;
 - c) gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione le cui ricerche o ambiti di studio siano pertinenti con quelli svolti nel dipartimento e che all'atto dell'iscrizione ai corsi abbiano espresso la volontà di afferire allo stesso.
 L'adesione al dipartimento dei professori e ricercatori è disciplinata dallo statuto e dal regolamento generale di ateneo.
L'adesione dei soggetti cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del presente articolo cessa con la perdita dello status che ne garantisce l'afferenza al dipartimento.
4. Il dipartimento è dotato di autonomia gestionale e di budget nei limiti e nelle forme di cui alla vigente normativa ed al regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 3

(Gli organi del dipartimento)

1. Per lo svolgimento delle funzioni, dei compiti e delle attività che la legge, lo statuto e i regolamenti di luav affidano al dipartimento, esso agisce tramite i propri organi monocratici (il direttore) e collegiali (la giunta, il consiglio e la commissione didattica-paritetica) secondo quanto disposto in merito dagli articoli 27, 28, 29, e 32 dello statuto e opera attraverso le strutture organizzative in cui si articola usufruendo dei servizi di supporto amministrativo, tecnico e di laboratorio messi a disposizione dalla struttura di gestione di luav.
2. Il direttore rappresenta il dipartimento e ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche che in esso si svolgono. Inoltre, il direttore svolge i compiti che gli sono affidati dall'articolo 28 dello statuto di ateneo, designa

un vice-direttore e mantiene i rapporti con gli organi accademici. Il direttore del dipartimento, a norma dell'articolo 52 dello statuto, può adottare in casi di necessità e urgenza provvedimenti di competenza del consiglio o delle strutture del dipartimento stesso che devono essere sottoposti alla successiva ratifica dell'organo competente.

3. Il consiglio è presieduto dal direttore, è costituito secondo la composizione disposta dall'articolo 29, comma 2 dello statuto e delibera sulle materie elencate al comma 1 dello stesso articolo nonché su tutte le altre materie che la legge, lo statuto e i regolamenti demandano espressamente ad esso. Con l'eccezione di quanto disposto alle lettere a), d), e), f) e i) dell'articolo 29, comma 1 dello statuto di ateneo è facoltà del consiglio delegare alla giunta compiti di propria spettanza.

4. La giunta assiste il direttore nell'espletamento delle proprie funzioni ed è composta, in prima applicazione, da sette membri:

- il direttore che la convoca e la presiede;
- il vice-direttore;

- cinque membri eletti dal consiglio fra i docenti e i ricercatori afferenti al dipartimento.

Nelle successive fasi di strutturazione del dipartimento - e coerentemente con la sua organizzazione scientifica e didattica - la composizione della giunta potrà essere modificata con delibera assunta dal consiglio di dipartimento a maggioranza qualificata.

5. Alle sedute del consiglio e della giunta partecipa, con le sole funzioni di segretario verbalizzante, il responsabile della struttura di supporto amministrativo del dipartimento.

Articolo 4

(Individuazione delle rappresentanze nel consiglio di dipartimento e nella commissione didattica paritetica)

1 Le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, dei docenti a contratto, degli assegnisti di ricerca e degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione nel consiglio di dipartimento sono elette, di norma, nel mese di ottobre.

2 Le elezioni di cui al precedente comma 1 sono indette dal direttore di dipartimento secondo le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del regolamento generale di ateneo e sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto per ciascuna rappresentanza.

3 L'elettorato attivo e passivo per le rappresentanze di cui al presente articolo spetta rispettivamente:

- al personale tecnico e amministrativo assegnato alla struttura di supporto amministrativo;
- ai titolari di contratto di insegnamento riferibile all'anno in corso;
- ai titolari di assegno di ricerca in corso di svolgimento;
- agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione.

4 L'elezione si svolge a scrutinio segreto ed ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Lo scrutinio dei voti è affidato ad una commissione di seggio, composta almeno da un presidente e da due componenti, nominata dal direttore di dipartimento. Risultano eletti coloro i quali hanno ottenuto il maggior numero di voti ed in caso di parità prevale rispettivamente la maggiore anzianità di assegno, di contratto o di iscrizione al corso di dottorato e di specializzazione. In caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità anagrafica.

I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni.

I rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione durano in carica due anni e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.

I rappresentanti dei docenti a contratto e i rappresentanti degli assegnisti durano in carica un anno e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.

5. Gli eletti sono nominati con provvedimento del direttore del dipartimento. Essi fanno parte del consiglio di dipartimento dal provvedimento di nomina.

6. In caso di rinuncia o di perdita dell'elettorato passivo da parte di un rappresentante eletto, subentra il primo dei non eletti.

7. I due rappresentanti degli studenti nella commissione didattica paritetica del dipartimento, di cui all'articolo 32 dello statuto di ateneo, sono designati dal senato degli studenti, anche nel proprio ambito, tra gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al dipartimento stesso.

Articolo 5

(Funzionamento del consiglio di dipartimento)

1. Il consiglio di dipartimento è convocato dal direttore almeno ogni tre mesi e comunque qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio stesso.

2. Il consiglio deve essere convocato almeno sette giorni prima la data fissata per la seduta, salvo motivi di necessità e urgenza per i quali il termine si riduce a tre giorni. La convocazione del consiglio, unitamente al relativo ordine del giorno, è inviata a ciascun componente a mezzo lettera o tramite posta elettronica.
3. L'inserimento di un ulteriore argomento non previsto all'ordine del giorno può avvenire, in casi strettamente necessari e per motivate ragioni, fino al giorno antecedente la seduta con comunicazione immediata ai componenti del consiglio.
4. A norma dell'articolo 29, comma 3 dello statuto di ateneo, per tutte le materie riguardanti le funzioni e le attività del personale docente il consiglio del dipartimento è convocato nella composizione ristretta ai soli docenti appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore.
5. Per la validità delle sedute si applicano le disposizioni statutarie e generali. Non concorrono alla determinazione del numero legale gli aventi diritto al voto che abbiano giustificato la loro assenza.
6. Le delibere, salvo che sia diversamente disposto dallo statuto o dai regolamenti, vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti o affini entro il quarto grado. Il consiglio può tuttavia chiedere che l'interessato sia presente per fornire eventuali chiarimenti.

Articolo 6

(Articolazioni interne del dipartimento)

1. L'organizzazione e la gestione dei corsi di studio dei quali il dipartimento ha la responsabilità amministrativa e scientifica avviene attraverso i consigli di corso di studio la cui attivazione è deliberata dal consiglio di dipartimento, come pure la nomina di specifici comitati ritenuti necessari per il coordinamento delle attività della ricerca e della didattica.
2. I consigli di corso di studio sono composti dai docenti di ruolo e dai docenti a contratto degli insegnamenti attivati nei rispettivi corsi di studio. Dei consigli possono far parte rappresentanti degli studenti al fine di promuovere forme di valutazione e autovalutazione.
3. I consigli di corso di studio si doteranno di un direttore eletto o nominato tra i docenti del dipartimento cui è affidata la responsabilità scientifica e amministrativa del corso di studi.
4. Il consiglio di dipartimento può inoltre deliberare in merito alla costituzione, o disattivazione, delle unità di ricerca come pure la nomina di specifici comitati ritenuti necessari per il coordinamento delle attività di ricerca e della didattica.

Articolo 7

(Norme finali e transitorie)

1. Per quanto non espressamente definito e previsto nel presente regolamento, si applicano le norme contenute nello statuto e nei regolamenti dell'ateneo, nonché le norme generali, riferite alla legislazione nazionale e al suo recepimento di direttive europee, con esso compatibili.
2. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento vengono indette le elezioni delle rappresentanze nel consiglio di dipartimento e nella commissione paritetica docenti e studenti.